



**COMUNE DI VALLECROSIA**

Provincia di Imperia

*Area Amministrativa*



**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE,**  
**DEI CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI AD**  
**ENTI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI PER**  
**ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, DI PROMOZIONE**  
**SOCIALE E TURISTICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2023



## INDICE

Art. 1	Oggetto, finalità e definizioni	pagina 1
Art. 2	Termini e modalità di presentazione delle istanze	pagina 1
Art. 3	Contributo a titolo di rimborso spese	pagina 2
Art. 4	Quantificazione dei contributi	pagina 2
Art. 5	Requisiti di ammissibilità	pagina 2
Art. 6	Liquidazione delle agevolazioni	pagina 3
Art. 7	Responsabilità	pagina 3
Art. 8	Norme finali	pagina 4
Art. 9	Entrata in vigore	pagina 4

Art. 1  
Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio comunale, dei contributi, sussidi e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati per attività culturali, sportive, di promozione sociale e turistiche.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrino in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, di impegno civile e sociale.
3. Il comune individua le seguenti tipologie di riconoscimenti che possono essere assegnate anche cumulativamente:

**Patrocinio non oneroso:** s'intende l'adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune. La competenza a disporre la concessione del patrocinio non oneroso è in capo al Sindaco su istanza del richiedente.

**Vantaggio economico:** s'intende l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, anche sotto forma di co-organizzazione, di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa e dell'attività del soggetto. La competenza a disporre la concessione del vantaggio economico è in capo alla Giunta Comunale su istanza del richiedente, a seguito di parere del responsabile dell'Ufficio proponente.

**Contributo:** s'intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività ed iniziative che rientrino in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, di impegno civile e sociale. La competenza a disporre la concessione del contributo è in capo alla Giunta Comunale su istanza del richiedente, a seguito di parere del responsabile dell'Ufficio proponente.

I contributi si distinguono in:

**contributi ordinari:** erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e programmi, rientranti nei fini statutari del richiedente, svolti con cadenza annuale ed in modo ricorrente dal soggetto richiedente ed eventualmente anche supportati dalla stipula di apposite convenzioni;

**contributi straordinari:** erogazione di una somma di denaro a sostegno di eventi e/o iniziative, organizzate sul territorio comunale, in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, di impegno civile e sociale.

4. Sul materiale promozionale di eventi, iniziative e/o attività organizzate attraverso patrocinio non oneroso, vantaggio economico e contributo del comune dovrà essere riportato l'intervento del Comune con il relativo logo. Detto materiale promozionale dovrà in ogni caso essere sottoposto a preventiva approvazione dell'Ente.

Art. 2  
Termini e modalità di presentazione delle istanze

1. Salvo casi di particolare interesse e/o urgenza, le domande di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1 devono essere presentate al Comune nei termini di seguito indicati:
  - a) Per la concessione del patrocinio non oneroso almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'evento.
  - b) Per la concessione di vantaggi economici e contributi almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento dell'evento.

2. E' esclusa ogni agevolazione per iniziative in assenza della formale concessione da parte del Comune.
3. Le istanze dovranno essere corredate da:
  - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
  - b) composizione aggiornata degli organi sociali;
  - c) bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvato;
  - d) dettagliata relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni proposte;
  - e) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative proposte;
  - f) espressa indicazione attinente la tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Art. 3

##### Contributo a titolo di rimborso spese

1. Alle associazioni non aventi scopo di lucro che effettuano in proprio, sul territorio comunale, spettacoli, concerti, commedie, eventi sportivi ed altri similari, così individuati in modo indicativo e non esaustivo, può essere erogato un contributo a titolo di rimborso spese, il cui importo sarà preventivamente quantificato ed approvato a discrezione del Comune. La competenza a disporre la concessione del contributo è in capo alla Giunta Comunale su istanza del richiedente, a seguito di parere del responsabile dell'Ufficio proponente.

#### Art. 4

##### Quantificazione dei contributi

1. L'intervento economico del Comune in favore di enti, associazioni e soggetti privati per attività culturali, sportive, di promozione sociale e turistiche verrà inizialmente quantificato dal Comune in una percentuale sul passivo evidenziato dal piano economico preventivo e successivamente confermato o proporzionalmente ridotto, a cura dell'Ufficio responsabile del procedimento, sulla base del bilancio consuntivo presentato.
2. Alle iniziative benefiche, organizzate da Enti e/o Associazioni riconosciute a livello nazionale, che evidenzino formalmente la destinazione filantropica dell'utile derivante dall'evento organizzato, il contributo comunale verrà concesso indipendentemente da quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, a condizione che, in sede consuntiva, venga data comprovata dimostrazione che il contributo stesso sia stato interamente devoluto in beneficenza.

#### Art. 5

##### Requisiti di ammissibilità

1. I requisiti di ammissibilità per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1 sono i seguenti:
  - svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, sul territorio comunale;
  - svolgere la propria attività statutaria in modo continuativo e senza scopo di lucro;
  - relativamente alle eventuali contribuzioni ordinarie, il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno.
2. L'Amministrazione comunale può concedere le agevolazioni di cui all'art. 1 per iniziative

svolte fuori dal territorio comunale, purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune e del suo prestigio;

#### Art. 6

##### Liquidazione delle agevolazioni

1. La liquidazione delle agevolazioni si ispira a criteri di trasparenza, correttezza, semplificazione ed uniformità delle procedure.
2. Essa dovrà consentire la raccolta di tutti gli elementi informativi e conoscitivi che rappresentino l'esito dell'avvenuta realizzazione dell'attività, con particolare riguardo al fine della stessa, all'aspetto economico-finanziario della spesa e dell'entrata effettive.
3. Le forme e le modalità di liquidazione delle agevolazioni dovranno essere richiamate o precisate nel provvedimento di assegnazione delle stesse ed essere tempestivamente e chiaramente comunicate ai destinatari.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza o che comportino un notevole periodo di realizzazione possono essere disposte liquidazioni in via anticipata, su formale richiesta da parte del soggetto destinatario, in misura non superiore al 50% ed a pena di revoca o rideterminazione in caso di mancato o palesemente difforme svolgimento dell'iniziativa o dell'attività. In tale ultima ipotesi, il legale rappresentante dell'ente beneficiario è tenuto a solidalmente e personalmente alla restituzione al Comune delle somme anticipate.
5. Il saldo verrà liquidato fino all'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di assegnazione, su presentazione della relazione conclusiva, corredata da documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività finanziata, nonché dal bilancio consuntivo debitamente documentato.
6. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che, per loro natura, non siano documentabili con fattura ovvero con nota di debito intestata, purché non superi il 20% della spesa ritenuta ammissibile.
7. Il Comune si riserva, in ottemperanza alle norme, di effettuare controlli sulla documentazione presentata, sia nel corso dell'iniziativa che ad avvenuta conclusione della stessa.

#### Art. 7

##### Responsabilità

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune dovrà essere tenuto indenne da qualsiasi danno a cose o a terzi arrecato dal beneficiario dell'agevolazione, che pertanto ne risponderà pienamente.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato le agevolazioni di cui all'art.1.
3. La concessione dell'intervento da parte dell'Ente è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 8  
Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle vigenti normative in materia, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. E' abrogata ogni altra vigente disposizione regolamentare in materia in contrasto con il presente regolamento.

Art. 9  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.